



Città di Castelvetro

Selinunte

Direzione VII - "Urbanistica, Edilizia Privata e Innovazione"

Via della Rosa (c.da Giallonghi) 91022 Castelvetro (TP)
Il Responsabile Direzione VII: **Geom. Matteo Catanzaro**

Tel. 0924/909432
e-mail: mcatanzaro@comune.castelvetro.tp.it

ORDINANZA SINDACALE N. 33 del 28/06/2022

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Castelvetro con decreto dell'Assessorato Regionale per il Commercio, la Cooperazione, l'Artigianato e la Pesca n. 1746 del 20/10/2000, è stato classificato "Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte", ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 22/12/1999, n. 28;

Che durante la stagione estiva le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte sono meta di numerosi turisti e villeggianti; Ritenuto, pertanto, necessario mantenere, nelle suddette frazioni per il periodo estivo, le migliori condizioni di vivibilità con l'eliminazione di disturbi acustici e transito di mezzi di cantiere, vietando l'apertura e/o la prosecuzione di nuovi cantieri edili, incompatibili con la quiete pubblica, fatta eccezione per le opere pubbliche in corso di esecuzione;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", comunemente conosciuto come "Decreto Aiuti";

VISTO, in particolare, l'art. 14 del suddetto decreto legge, rubricato "Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", ove al comma 1, lettera a), è indicata la modifica apportata all'articolo 119, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo il cui secondo periodo è stato sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo";

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, prevedere un'apposita deroga per quei cantieri edili che, alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza Sindacale n. 145 del 13/05/2022 (17 giugno 2022), non abbiano ancora effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto con l'art. 16 della Legge 126 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. integrato e modificato dalla L.R. n. 48/91 che recepisce la Legge 142/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la sospensione dei lavori dei cantieri edili in corso nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature a partire dal **04/07/2022** al **10/09/2022**, **ad eccezione** dei lavori pubblici e dei cantieri riguardanti interventi per i quali spetta la detrazione del 110%. Tali lavori possono continuare anche oltre la data del 04 luglio 2022 qualora, a tale data, non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Al fine di poter continuare i lavori, che debbono obbligatoriamente effettuarsi nella fascia

oraria che va dalle **08:00 alle 17:00**, il soggetto interessato (proprietario, impresa edile o direttore dei lavori) deve dare formale comunicazione all'Amministrazione Comunale, allegando una certificazione, a firma di un tecnico abilitato, con la quale quest'ultimo attesta la percentuale dei lavori raggiunta rispetto all'intervento complessivo. Qualora nell'arco temporale di vigenza la suddetta percentuale del 30% sia raggiunta, i lavori debbono cessare e possono riprendere dall'11 settembre 2022.

Restano in capo ai committenti e ai Responsabili dei lavori, ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i., le responsabilità relative alla dotazione dei cantieri di idonea e decorosa chiusura al fine di evitare danni a cose e persone o l'intrusione anche accidentale nei cantieri da parte di terzi.

Il periodo di fermo, previa specifica richiesta, sarà recuperato allo scadere del termine di validità del titolo abilitativo edilizio.

Eventuali richieste di deroghe alla presente ordinanza saranno vagliate ed, eventualmente, autorizzate dal Sindaco, previo parere del Responsabile della VII Direzione Organizzativa.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata, come segue:

- Al Comando dei VV.UU. del Comune di Castelvetrano.
- Al Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte c/o Comando Carabinieri di Castelvetrano.
- Al Comando Corpo Forestale di Castelvetrano.
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano.
- Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetrano.
- All' A.S.P. di Trapani.
- Al Segretario Generale del Comune;
- Ai Responsabili di Dir. Organizzative e uffici di Staff Avvocatura Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi :

- » all'Albo Pretorio del Comune;
- » al sito web comunale.

Castelvetrano li 28/06/2022

Il Responsabile VII D.O.
(*Geom. Matteo Catanzaro*)
F.to Matteo Catanzaro

Il Sindaco
(*Dott. Enzo Alfano*)
F.to Enzo Alfano